

(N. 2880)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEgni)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1953

Aumento di lire 307.000.000 sul capitolo 258 dell'esercizio 1951-52 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per maggiori spese da sostenere per il funzionamento della Scuola popolare.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trova la sua ragione d'essere nel fatto che lo stanziamento di lire 1.000.000.000 — previsto in bilancio per il funzionamento della Scuola popolare per l'esercizio 1951-52 — non è sufficiente a coprire le maggiori spese derivanti dall'applicazione delle leggi 28 luglio 1950, n. 633, e 29 giugno 1951, n. 489.

La prima delle citate leggi ha esteso al personale statale l'obbligo delle assicurazioni sociali, prescindendo dal limite di retribuzione. Pertanto anche gl'insegnanti della Scuola popolare rientrano fra le categorie che beneficiano della suddetta norma legislativa.

La seconda delle leggi citate — quella del 29 giugno 1951, n. 489 — ha migliorato il trattamento di missione spettante al personale di vigilanza: detta legge pone perciò al Ministero della pubblica istruzione l'obbligo di provvedere al conguaglio spettante ai funzionari, che hanno esercitato la vigilanza sui corsi istituiti in tutte le Province.

L'onere, secondo calcoli eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, derivante dall'applicazione delle leggi suddette, è di lire 171 milioni per l'esercizio 1950-51 e di lire 136 milioni per l'esercizio 1951-52, per una somma complessiva di 307 milioni.

L'articolo 1 del presente disegno di legge aumenta infatti l'autorizzazione di spesa di lire 1.000.000.000 — stanziata per l'organizzazione, il funzionamento, la vigilanza dei corsi di Scuola popolare, di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-1952, — di lire 307.000.000, in relazione alle maggiori spese derivanti da applicazione di leggi, alle quali l'Amministrazione della pubblica istruzione non ha potuto far fronte con le normali dotazioni di bilancio.

L'articolo 2 indica i mezzi, con i quali far fronte all'onere complessivo di cui all'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 1.000.000.000 per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della Scuola popolare contro l'analfabetismo, di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, è aumentata di lire 307.000.000 in relazione alle maggiori spese da sostenere per il funzionamento delle predette scuole dal 1° luglio 1950, in applicazione delle leggi 28 luglio 1950, n. 633, e 29 giugno 1951, n. 489.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.